



Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 21/21**

Lussemburgo, 25 febbraio 2021

Stampa e Informazione

Slovak Telekom a.s./Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Sentenza nella causa C-857/19

**Slovak Telekom, condannata dalla Commissione per abuso di posizione dominante sul mercato di determinati servizi di telecomunicazione, poteva essere sanzionata anche dalle autorità slovacche per un tale abuso sul mercato di altri servizi di telecomunicazione**

*Quando la Commissione avvia un procedimento d'indagine su infrazioni identiche a quelle perseguite dalle autorità nazionali, queste ultime perdono la loro competenza in materia*

Il 21 dicembre 2007, l'autorità slovacca garante della concorrenza, in applicazione delle regole di concorrenza del diritto dell'Unione, adottava una decisione che constatava un abuso di posizione dominante da parte di Slovak Telekom sul mercato slovacco delle telecomunicazioni.

L'8 aprile 2009, la Commissione avviava un procedimento nei confronti di Slovak Telekom per presunti abusi di posizione dominante sul mercato slovacco dei servizi di accesso all'ingrosso alla banda larga. Le pratiche asseritamente abusive da esaminare vertevano, da un lato, sul rifiuto di Slovak Telekom di fornire un accesso disaggregato ai suoi circuiti locali e, dall'altro, su compressioni di margini per l'accesso all'ingrosso a tali circuiti locali disaggregati nonché ad altri servizi di accesso alla banda larga e ai corrispondenti servizi di accesso al dettaglio in Slovacchia.

In esito a tale procedimento, la Commissione adottava, il 15 ottobre 2014, una decisione che constatava come, nel porre in essere i comportamenti suddetti, l'impresa formata da Slovak Telekom e Deutsche Telekom, azionista di maggioranza di Slovak Telekom, avesse abusato della sua posizione dominante sul mercato slovacco delle telecomunicazioni. Per tali infrazioni la Commissione infliggeva, in solido, a Slovak Telekom e a Deutsche Telekom un'ammenda di EUR 38 838 000 <sup>1</sup>.

Il 9 aprile 2009, la Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (Consiglio dell'Ufficio antitrust della Repubblica slovacca) riformava la decisione dell'autorità slovacca garante della concorrenza e infliggeva a Slovak Telekom un'ammenda di 525 800 000 corone slovacche (SKK) (EUR 17 453 362,54) per un abuso di posizione dominante risultante dall'adozione di una strategia di compressione dei propri margini tra i prezzi di servizi di telecomunicazione al dettaglio e quelli dell'interconnessione all'ingrosso.

Nutrendo dubbi quanto alla compatibilità della condanna di Slovak Telekom per un abuso di posizione dominante consistente in una compressione dei margini da parte sia delle autorità slovacche che della Commissione con il principio del divieto della doppia incriminazione (ne bis in idem), il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca), investito della controversia tra Slovak Telekom e dette autorità, ha deferito alla Corte di giustizia questioni al riguardo.

<sup>1</sup> Tale decisione è stata oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, che ha reso due sentenze il 13 dicembre 2018, Deutsche Telekom/Commissione e Slovak Telekom/Commissione ([T-827/14](#) e [T-851/14](#)); v. anche il comunicato stampa n. [196/18](#). Le sentenze del Tribunale sono state impugnate; i relativi procedimenti ([C-152/19 P](#) e [C-165/19 P](#)) pendono attualmente dinanzi alla Corte di giustizia.

Con l'odierna sentenza, la Corte ricorda, anzitutto, che, ai termini del regolamento concernente l'applicazione delle regole di concorrenza<sup>2</sup>, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri perdono la loro competenza ad applicare le disposizioni del trattato FUE relative alla concorrenza allorché la Commissione avvia un procedimento per adottare, in particolare, una decisione che constati una violazione di tali disposizioni.

La Corte sottolinea che l'espressione «avvio da parte della Commissione di un procedimento» delimita la portata materiale dell'esautoramento delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri ad opera della Commissione. In effetti, **tale esautoramento verte unicamente sui fatti oggetto del procedimento avviato dalla Commissione.** Di conseguenza, **quando la Commissione avvia un tale procedimento, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono esautorate dalla loro competenza a perseguire le stesse e medesime imprese per le stesse e medesime condotte asseritamente anticoncorrenziali, intervenute sullo stesso o sugli stessi mercati, di prodotto e geografici, nel corso dello stesso o degli stessi periodi.** Così, nello specifico, la decisione della Commissione dell'8 aprile 2009 di avviare un procedimento nei confronti di Slovak Telekom ha privato l'autorità slovacca garante della concorrenza della sua competenza ad applicare le regole di concorrenza dell'Unione solo nella misura in cui l'indagine condotta da tale autorità e quella avviata dalla Commissione vertevano, alla luce degli elementi succitati, sulle stesse infrazioni.

Orbene, risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che, mentre la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti di Slovak Telekom per asseriti abusi di posizione dominante sul mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla banda larga, il procedimento dinanzi all'autorità slovacca garante della concorrenza verteva su asseriti abusi di posizione dominante commessi da detta impresa sui mercati all'ingrosso e al dettaglio dei servizi telefonici e dei servizi di accesso a Internet a banda stretta per accesso commutato.

La Corte constata, pertanto, che, salvo accertamento contrario da parte del Najvyšší súd Slovenskej republiky, **i procedimenti condotti dalla Commissione e dall'autorità slovacca garante della concorrenza nei confronti di Slovak Telekom appaiono aver avuto per oggetto pretesi abusi di posizione dominante di quest'ultima su mercati di prodotti distinti.** Così, il fatto che la Commissione abbia avviato il procedimento suddetto nei confronti di Slovak Telekom non sembra aver comportato la perdita, in capo all'autorità slovacca garante della concorrenza, della sua competenza riguardo alle infrazioni considerate nel procedimento che essa ha condotto.

Infine, la Corte rileva che il principio del ne bis in idem non si applica alla presente situazione, in cui i mercati di prodotto controversi non sono identici. Al riguardo la Corte precisa che, quand'anche i mercati di prodotto controversi fossero identici, comunque tale principio non troverebbe applicazione, giacché, in ragione dell'avvio del procedimento da parte della Commissione, l'autorità slovacca garante della concorrenza avrebbe perso la competenza ad applicare le regole di concorrenza dell'Unione nelle circostanze di specie.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

---

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).